

- 3) Nella causa T-259/02, la domanda riconvenzionale della Commissione è respinta.
- 4) Nelle cause da T-260/02 a T-262/02, T-264/02 e T-271/02, le ricorrenti sono condannate alle spese.
- 5) Nella causa T-259/02, la ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.
- 6) Nella causa T-263/02, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 274 del 9.11.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Westfalen Gassen Nederland/Commissione

(Causa T-303/02) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Mercato olandese dei gas tecnici e medicali — Fissazione dei prezzi — Prova della partecipazione all'accordo — Prova della dissociazione — Principi di non discriminazione e di proporzionalità — Calcolo delle ammende»)

(2006/C 331/66)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Westfalen Gassen Nederland BV (Deventer, Paesi Bassi): (Rappresentanti: avv.ti M. Essers e M. Custers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: A. Bouquet, agente)

Oggetto della causa

A titolo principale, una richiesta di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 luglio 2002, 2003/207/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-3/36.700 — Gas tecnici e medicali) (GU 2003, L 84, pag. 1) e, a titolo subordinato, una richiesta di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Westfalen Gassen Nederland BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 305 del 7.12.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 — Mast-Jägermeister — Uami — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro)

(Cause riunite T-81/03, T-82/03 e T-103/03) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domande di marchi comunitari figurativi VENADO con riquadro, VENADO e VENADO ESPECIAL — Marchi comunitari figurativi anteriori raffiguranti una testa di cervo vista di fronte inserita in un cerchio — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 331/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mast-Jägermeister AG (Wolfenbüttel, Germania) (rappresentante: avv. C. Drzymalla)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Garcia Murillo, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Licorera Zacapaneca SA (Santa Cruz, Guatemala) (rappresentanti: avv.ti L. Corno Caparrós e B. Uriarte Valiente)

Oggetto della causa

Tre ricorsi proposti avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2002 (caso R 412/2002-1 e caso R 382/2002-1) e 14 gennaio 2003 (caso R 407/2002-1), relativi a procedimenti di opposizione tra la Licorera Zacapaneca SA e la Mast-Jägermeister AG

Dispositivo della sentenza

- 1) Le decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 dicembre 2002 (caso R 412/2002-1 e caso R 382/2002-1) e 14 gennaio 2003 (caso R 407/2002-1) sono annullate.
- 2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.
- 3) Le spese sostenute dall'interveniente restano a carico di questa.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.